

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per l'immissione, per l'anno 2021, nei ruoli straordinari a esaurimento degli Ispettori e dei Periti di 300 Brigadieri Capo Qualifica Speciale dei ruoli Sovrintendenti.

L'anno duemilaventuno, addì 6 del mese di settembre, alle ore 09.00, negli Uffici del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri presso la Caserma "Salvo D'Acquisto" sita in Roma, si è riunita la Commissione Esaminatrice del concorso in titolo, costituita con decreto n. M_D GMIL REG2021 0370225 in data 17 agosto 2021 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, composta da:

- | | | | |
|--------------|--------------|---------------|-------------|
| ▪ Gen. D. | Riccardo | GALLETTA | presidente; |
| ▪ Col. t.SFP | Gaspere | GIARDELLI | membro; |
| ▪ Ten.Col. | Emanuele | PAOLELLA | membro; |
| ▪ Lgt.c.s. | Massimiliano | DE LASSALETTA | segretario, |

per stabilire le modalità di attribuzione dei punteggi dei titoli previsti dal bando di concorso indetto dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con decreto ministeriale n. M_D GMIL REG 2021 0250142 del 24 maggio 2021.

a. La Commissione prende atto che l'art.6 del bando di concorso prevede, per i candidati di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso (ruolo dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri):

- l'acquisizione della documentazione concorsuale tramite applicativo GE.DO.C.I., alimentato dai Comandi di Corpo;
- l'acquisizione automatizzata dei titoli e dei relativi punteggi per il tramite dell'applicativo "pesi e valutazione titoli", con la costituzione di una apposita scheda punteggio validata dai Comandi di Corpo e firmata, per accettazione, in forma digitale, dai candidati.

b. Criteri:

- (1) limitatamente al servizio prestato dai militari candidati, sarà valutato esclusivamente il periodo effettuato nel ruolo dei Sovrintendenti. Non saranno valutati (e, pertanto, saranno oggetto di decurtazione) i periodi di non idoneità all'avanzamento, le detrazioni di anzianità subite per effetto di condanne penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, l'aspettativa per motivi privati ed i congedi per la formazione;
- (2) per il computo del periodo di servizio prestato presso le articolazioni ordinarie di cui agli annessi 1, 2, 3 e 4 all'allegato A del bando di concorso:
 - non saranno presi in considerazione i periodi trascorsi nella forza potenziale;
 - relativamente ai rapporti informativi, la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa precedente o successiva più favorevole al candidato;
- (3) il conteggio inerente la valutazione della documentazione caratteristica degli ultimi 5 anni di servizio avverrà a partire dalla qualifica finale riferita alla frazione di periodo dal 30 giugno 2016 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Inoltre:
 - non saranno presi in considerazione i sottoelencati periodi documentati con il modello "E" (D.P.R. n. 90/2010), compilati per assenza dal servizio ed indicati nella pubblicazione n. C – 14 ed. 2004 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi", edita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Legislazione:
 - licenze straordinarie computabili nel limite massimo di 45 gg. annui, di cui al titolo I, capitolo IV;
 - licenze straordinarie non computabili nel limite massimo di 45 gg. annui, di cui al titolo I, capitolo V;
 - congedi di maternità e paternità, di cui al titolo II, capitoli VI e VII;
 - licenza per congedo parentale, di cui al titolo II, capitolo VIII;
 - licenza per malattia del figlio, di cui al titolo II, capitolo IX;
 - riposi giornalieri della madre e del padre, di cui al titolo II, capitolo X;
 - permessi e congedi per assistere soggetti portatori di handicap, di cui al titolo II, capitolo XI;

- diritti allo studio, di cui al titolo III, capitolo XII;
 - congedo per la formazione, di cui al titolo III, capitolo XIII (legge 8 marzo 2000, n. 53 e D.P.R. 18 giugno 2002, n.164);
 - permessi retribuiti, di cui al titolo IV, capitolo XIV;
 - congedi per gravi motivi familiari, di cui al titolo IV, capitolo XV;
 - altri permessi, riposi e benefici, di cui al titolo V, capitolo XVI;
 - i periodi di aspettativa per motivi privati e per infermità temporanea, di cui rispettivamente, agli artt. 901 e 905 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66, nonché sospensioni disciplinari o penali dal servizio o dall'impiego;
- per i rapporti informativi e per i periodi documentati con mod. "E", con esclusione dei soli giorni di assenza del militare dal servizio che non produrranno punteggio, la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato;
 - in caso di dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica, la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato, ad eccezione dei periodi redatti al rientro in servizio del giudicando dopo un qualsiasi tipo di assenza (malattie, congedi ecc.), che non dovranno essere conteggiati;
- (4) i titoli di cui all'art. 7 (all. A del bando) saranno valutati, ai fini della formazione della graduatoria, solo se posseduti e documentati alla data del 29 giugno 2021;
- (5) il punteggio previsto dall'allegato "A" del bando per la "*partecipazione ad operazioni internazionali*" verrà assegnato solo per le missioni svolte durante il servizio nell'Arma dei Carabinieri;
- (6) per quanto concerne le ricompense/onorificenze elencate nell'allegato A del citato bando:
- non saranno considerati i riconoscimenti attribuiti maturati durante il servizio prestato in altra F.A.;
 - saranno considerati soltanto i riconoscimenti di maggior rilevanza nei casi in cui, per lo stesso evento ovvero per lunghe attività di servizio/comando, siano stati concessi riconoscimenti di valore diverso dalla stessa Autorità o rilasciati da Autorità differenti;
- (7) per quanto concerne gli attestati di pubblica benemerenzza, saranno considerati solo quelli rilasciati quale ricompensa al valor civile (Legge 02.01.1958, n. 13) e al merito civile (Legge 20.06.1956, n. 658 e Legge 15.02.1965, n. 39); sono quindi esclusi i diplomi di benemerenzza rilasciati dal Dipartimento della Protezione Civile;
- (8) per quanto concerne l'attribuzione del punteggio incrementale delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in caso di conseguimento da parte di un candidato di più decorazioni dello stesso Ordine, in analogia con quanto previsto per le decorazioni al Merito per Lunga Navigazione Marittima, Aerea e per lunga Attività Ippica, o di Lunga attività di Paracadutismo Militare, sarà attribuito il solo punteggio incrementale della decorazione di maggior rilevanza. Ciò anche in analogia con i riconoscimenti di valore relativi all'Attività di Servizio/Comando.

La Commissione Esaminatrice, per attribuire correttamente il punteggio finale, procederà alla valutazione di eventuali posizioni particolari o di problematiche emergenti comunque generate.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia:

- una per il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare;
- una per il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

La seduta è tolta alle ore 10.00 del 6 settembre 2021.

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

IL SEGRETARIO

Lgt. c.s. Massimiliano DE LASSALETTA



IL MEMBRO

Col. t.SFP Gaspare GLARUZZELLI



IL MEMBRO

Ten. Col. Emanuele PAOLELLA

Ten. Col. Emanuele Paolella

IL PRESIDENTE

Gen. D. Riccardo GALLETTA

